



**E. D. A.
delle
Giudicarie**

Secondo Livello di Istruzione: Primo, Secondo e Terzo Periodo

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI opzione INFORMATICA

1. La valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale è definita sulla base del patto formativo individuale. Essa ha la finalità di accertare il raggiungimento delle competenze acquisite dagli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi al termine di ciascun periodo didattico.
2. La valutazione di cui al comma 1 si conclude con l'ammissione al periodo didattico successivo o all'esame di stato ovvero con il riconoscimento dei crediti acquisiti. Al termine del primo e terzo periodo didattico, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze.
3. La valutazione, ai sensi del comma 1, è riferita a ciascun periodo didattico e alle discipline previste dal piano di studio; essa è disposta dal consiglio di classe e si effettua al termine di ciascun anno scolastico e si esprime con voto numerico definito in decimi.
4. Nella valutazione della capacità relazionale il consiglio di classe attribuisce particolare rilievo all'impegno, alla partecipazione, all'interesse dimostrati dell'adulto.
5. Sono ammessi al periodo didattico successivo o agli esami di stato gli adulti che conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle discipline previste dal piano di studi e nella capacità relazionale. E' altresì richiesta la frequenza del percorso formativo personalizzato definito sulla base del patto formativo individuale per almeno il settanta per cento, fatto salve eventuali deroghe per documentati motivi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio docenti.
6. Se la valutazione finale al termine del primo e del secondo periodo didattico è inferiore a sei decimi in non più di due discipline, per l'ammissione al periodo didattico successivo, l'istituzione scolastica può prevedere una sessione straordinaria di esami che sono svolti prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
7. Il credito scolastico è attribuito al termine del secondo e del terzo periodo didattico sulla base della normativa nazionale vigente.
8. Nei percorsi di istruzione la valutazione si esprime con i giudizi, secondo quanto previsto dal documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale adottato dal Giunta provinciale per i corrispondenti percorsi ordinari ai sensi dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola.